

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2019

115/2019/S/IDR

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1059^a riunione del 2 aprile 2019

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito:

deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 193/2015/S/idr (di seguito: deliberazione 193/2015/S/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” nonché il suo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 919/2017/R/idr (di seguito: deliberazione 919/2017/R/idr);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, 1/2012, in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI).

FATTO:

1. Con deliberazione 288/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato sette verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale Beni e Servizi), ha effettuato, nei giorni 11, 12, 13 e 14 novembre 2014, una verifica ispettiva presso Irisacqua S.r.l. (di seguito: Irisacqua o società), gestore affidatario del SII in 25 Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Gorizia (di seguito: ATO Gorizia).
3. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 193/2015/S/idr, l’Autorità ha avviato nei confronti di Irisacqua un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l’eventuale adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. Con nota del 29 maggio 2015 (acquisita con prot. Autorità 16990), successivamente integrata con nota 23 giugno 2015 (acquisita con prot. Autorità 19068), la società ha trasmesso una proposta di impegni ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell’articolo 16, della deliberazione 243/2012/E/com. Con nota del 30 giugno 2015 (acquisita con prot. Autorità 19744), la società ha, poi, ritirato la suddetta proposta di impegni.

5. La Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato dell'ATO Gorizia (di seguito: Consulta d'Ambito) ha trasmesso, in data 12 luglio 2016, lo specifico schema regolatorio (come aggiornato e integrato con atto del Commissario 54/2017, avente ad oggetto "Approvazione istanza di revisione straordinaria dello Schema Regolatorio ex MTI-2"), recante la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa a Irisacqua, nonché - con le successive integrazioni inviate, da ultimo, in data 20 dicembre 2017 - gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria. Con deliberazione 919/2017/R/idr, l'Autorità ha approvato tale predisposizione tariffaria per il periodo 2016-2019, lasciando impregiudicati gli effetti derivanti dall'esito del presente procedimento sanzionatorio.
6. Con nota 29 gennaio 2019 (prot. Autorità 2178), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

7. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l'Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII o anche di uno dei suoi segmenti, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, comprensiva di quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi.
8. In particolare, la predetta determinazione 2/2012 TQI prevede, tra l'altro, che il gestore:
 - riporti, con riferimento all'ATO corrente, le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti", limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio, effettivamente utilizzate ed iscritte nel bilancio del gestore; in particolare, è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorre indicare il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L'incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno *t* va dichiarato unicamente in corrispondenza dell'anno *t* e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno *t*, occorre indicare, in corrispondenza dell'incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (*FAIP*) risultante al 31 dicembre 2011 (punto 3.4.4 - ModStratificazione del fileATO);
 - riporti, nel fileATO, i dati relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, contenuti nel più recente documento di pianificazione, purché approvato entro l'aprile 2012

- e comprensivi dell'eventuale inflazione applicata in ciascun anno (punto 3.4.1.7 - Dati di Pianificazione);
- stratificati, secondo le modalità di cui al punto 3.4.4, le immobilizzazioni effettivamente gestite e riferite al proprietario in considerazione e attinenti al complesso delle attività di cui alla "Tabella 7 – Servizi svolti" (punto 3.6.2 - ModStratificazione dei fileProprietario).
9. L'articolo 2, comma 5, della deliberazione 347/2012/R/idr, stabilisce inoltre che la modulistica debba essere corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di veridicità dei dati trasmessi.
 10. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha successivamente introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (di cui all'Allegato A alla deliberazione; di seguito: MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore teta (θ) da applicare alle tariffe prevalenti, attribuendo all'Ente di governo dell'ambito il compito di formulare all'Autorità la proposta dell'aggiornamento tariffario.
 11. L'articolo 1, comma 1, del MTT definisce, tra gli altri, i Costi operativi programmati (*Op*) come quelli corrispondenti al valore a moneta corrente della componente dei costi operativi efficientati, attinenti sia al SII sia alle altre attività idriche, al netto dei costi relativi all'energia elettrica, dei costi degli acquisti all'ingrosso e delle altre componenti di costo individuate all'articolo 34 del MTT, come previsto nel più recente Piano d'ambito esistente o sua revisione, approvato dall'Ente competente antecedentemente alla revisione di cui all'articolo 5, comma 1, del MTT.
 12. L'articolo 8, comma 1, del MTT, stabilisce che per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
 13. Il successivo comma 4, del predetto articolo 8, del MTT, prevede, poi, che dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
 14. L'articolo 9, comma 1, del MTT, stabilisce che per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili.
 15. L'articolo 15, comma 1, del MTT, stabilisce infine che il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 9; inoltre, ai sensi degli articoli 14, comma 2 e 15, comma 2, il fondo di ammortamento, nell'impossibilità di ricostruire il puntuale valore storico di realizzazione di ciascun cespite, è ricostruito in base alla vita utile di ciascuna categoria *c* di immobilizzazioni indicate nella successiva tabella di cui al citato comma 2, dell'articolo 15.

Contestazioni

16. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell'analisi dei documenti acquisiti nella medesima sede, l'Autorità, con la deliberazione 193/2015/S/idr, ha contestato ad Irisacqua che:
- i. in violazione del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 8, commi 1 e 4, del MTT, aveva stratificato nel ModStratificazione del fileATO, in luogo del costo storico, i valori a nuovo (1988 e 1991) dei cespiti originariamente di proprietà del CISAR, come indicati nella perizia del 1996, iscrivendoli in corrispondenza degli anni 1964-1990 (punto 3.1 e documento 3.1.a della *check list*);
 - ii. in violazione del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 9, comma 1, del MTT, aveva calcolato il fondo di ammortamento al 2011 di beni risalenti ad anni antecedenti il 2006 (anno di conferimento dei cespiti a Irisacqua), in particolare:
 - a. moltiplicando il fondo di ammortamento indicato sul registro dei beni ammortizzabili, relativo ai soli anni 2006-2011, per il rapporto tra il costo storico ricostruito (i valori a nuovo dei cespiti come indicati nella perizia del 1996) e il valore attuale dei beni (valore netto dei beni al momento del conferimento da parte del precedente proprietario IRIS S.p.a.); tale operazione, in particolare, si poneva in contrasto con i principi contabili di ammortamento adottati dalla società medesima e dai precedenti proprietari ed aveva implicato la sottostima delle percentuali di degrado dei beni, con conseguente attribuzione di ulteriore vita utile (punto 3.1 e documenti 3.1.a e 3.1.b della *check list*);
 - b. applicando una quota fissa pari al 20% del costo storico ricostruito, senza considerare il pregresso procedimento annuale di accantonamento degli ammortamenti dei beni originariamente conferiti dal CISARFO (punto 3.1 e documento 3.1.a della *check list*);
 - iii. in violazione dei punti 3.6.2 e 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 15, comma 2, del MTT, aveva ricostruito, nel foglio ModStratificazione del fileProprietario relativo ai cespiti del Comune di Monfalcone, i fondi di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo Comune, considerando, in assenza di dati certi risultanti dalle scritture contabili di quest'ultimo, un'aliquota di ammortamento incongrua; in particolare, la società aveva considerato un'aliquota pari al 2% per tutte le categorie di cespiti, compresi i contatori e gli impianti di sollevamento, per i quali l'aliquota sarebbe dovuta essere rispettivamente del 6,7% e del 11,76%; (punto 3.2 e documento 3.1.a della *check list*);
 - iv. in violazione del punto 3.4.1.7, della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 1, comma 1, del MTT, aveva incluso, negli Op, valori di costo per il personale difforni da quelli riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) della variante 5 al Piano d'Ambito, indicato dalla medesima società quale riferimento dei costi

programmati efficientati; in particolare, i costi considerati dalla società per gli anni 2012 e 2013 quali Op erano risultati superiori di circa un milione di euro per anno rispetto a quelli programmati e riportati nel citato PEF (punto 3.8 e documento 1.3.c della *check list*).

Argomentazioni di Irisacqua in merito alle violazioni sub i) e ii)

17. Con riferimento alla contestazione della violazione dell'articolo 8, commi 1 e 4, del MTT, nonché del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, la società, con le note del 29 maggio e del 23 giugno 2015, ha dichiarato di aver provveduto a eliminare i beni originariamente di proprietà del CISAR dal ModStratificazione del fileATO e a inserirli nel ModLibro del fileATO, iscrivendoli in corrispondenza degli anni di iscrizione nel libro del gestore (anni 1988 e 1991), e non più in corrispondenza degli anni di acquisizione (che andavano dal 1964 al 1990).
18. Quanto alla violazione dell'articolo 9, comma 1, del MTT e del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, la società, con le citate note del 29 maggio e del 23 giugno 2015, ha altresì dichiarato di aver provveduto a calcolare nuovamente il fondo di ammortamento dei beni in contestazione, considerando le vite utili indicate della tabella di cui all'articolo 23, comma 2, del MTT e, quindi, eliminando dal ModStratificazione del fileProprietario tutti i beni che, in base alle predette vite utili, risultavano completamente ammortizzati con conseguente rilevante riduzione dei costi di capitale per gli anni 2012 e 2013 (in termini di ammortamenti, oneri finanziari e fiscali).

Valutazione delle argomentazioni di Irisacqua in merito alle violazioni sub i) e ii)

19. La società si è resa responsabile delle violazioni inerenti alla procedura di raccolta dati necessari alle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorità previste dal punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI nonché dagli articoli 8, commi 1 e 4 e 9, comma 1, del MTT, in quanto ha stratificato nel ModStratificazione del fileATO, in luogo del costo storico, i valori a nuovo (1988 e 1991) dei cespiti originariamente di proprietà del CISAR, come indicati nella perizia del 1996, in corrispondenza degli anni 1964-1990 ed in quanto non ha calcolato correttamente il fondo di ammortamento al 2011 di beni risalenti ad anni antecedenti il 2006 (anno di conferimento dei cespiti a Irisacqua).
20. In particolare, occorre evidenziare l'errata procedura applicata dalla società consistente nell'aver moltiplicato il valore del fondo di ammortamento indicato sul registro dei beni ammortizzabili (2006-2011) per il rapporto tra il costo storico ricostruito (in esito alla perizia del 1996) e il valore attuale dei beni (il valore dei beni al 2006). Tale operazione, infatti, comportando il rapporto tra grandezze eterogenee ovvero valori lordi e netti, ha determinato risultati che hanno sottostimato in modo considerevole le percentuali di degrado dei relativi cespiti. Inoltre, allo stesso

risultato aveva condotto la procedura seguita per il calcolo dei fondi di ammortamento dei beni conferiti alla società da CISARFO al Consorzio AMI, consistente nell'applicazione di una quota fissa del 20% del costo storico ricostruito (perizia 1996), senza considerare il pregresso procedimento annuale di accantonamento degli ammortamenti.

21. Si rileva, tuttavia, che le iniziative intraprese dalla società paiono adeguate a correggere i valori erroneamente iscritti nel ModStratificazione del FileATO sia con riferimento ai cespiti originariamente di proprietà del CISAR che con riferimento ai fondi di ammortamento. In particolare, quanto alla violazione dell'articolo 8, commi 1 e 4, del MTT e del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, preso atto dell'impossibilità di ricostruire il costo storico dei cespiti, la società ha correttamente provveduto, con la predisposizione tariffaria poi approvata con la deliberazione 919/2017/R/idr, a valorizzare i beni solo in corrispondenza degli anni 1988 e 1991 (anni nei quali i beni ex CISAR erano stati stimati nel loro "valore a nuovo" in occasione di perizia del 1996) e non in corrispondenza degli anni di prima acquisizione (che nella specie andavano dal 1964 a 1990).
22. Quanto, invece, alla violazione dell'articolo 9, comma 1, del MTT e del punto 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI, si rileva che le operazioni di ricalcolo dei fondi di ammortamento di beni risalenti ad anni antecedenti il 2006 (anno di conferimento dei beni a Irisacqua), effettuate dalla società con la citata predisposizione tariffaria approvata con la deliberazione 919/2017/R/idr, paiono ragionevoli e idonee a riportare i rispettivi valori in linea con le fonti contabili al 2011.

Argomentazioni di Irisacqua in merito alla violazione sub iii)

23. Con riferimento alla violazione dell'articolo 15, comma 2, del MTT e dei punti 3.6.2 e 3.4.4, della determinazione 2/2012/TQI, consistente nell'aver la società ricostruito i fondi di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del Comune di Monfalcone applicando un'aliquota del 2% a tutte le categorie di cespiti, Irisacqua, con la nota del 29 maggio 2015, ha comunicato e documentato di aver provveduto a ricalcolare il fondo di ammortamento relativo a tali beni considerando le vite utili indicate nella tabella di cui all'articolo 23, comma 2, del MTT. Tale iniziativa ha comportato l'eliminazione dal ModStratificazione del fileProprietario di tutti i beni che, in base alle predette vite utili, risultavano essere già completamente ammortizzati, così riducendo i costi ammissibili in tariffa, per il 2012 e il 2013 e, di conseguenza, anche la componente ΔC_{uit} nella determinazione tariffaria per i medesimi anni.

Valutazione delle argomentazioni di Irisacqua in merito alla violazione sub iii)

24. La società si è resa responsabile della violazione dei punti 3.6.2 e 3.4.4, della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 15, comma 2, del MTT, avendo ricostruito, nel foglio ModStratificazione del fileProprietario relativo ai cespiti del

Comune di Monfalcone, i fondi di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo Comune, considerando, in assenza di dati certi risultanti dalle scritture contabili di quest'ultimo, un'aliquota di ammortamento incongrua pari al 2% per tutte le categorie di cespiti, compresi i contatori e gli impianti di sollevamento, per i quali l'aliquota sarebbe dovuta essere rispettivamente del 6,7% e dell'11,76%; la società aveva così considerato non ancora completamente ammortizzati beni quali i contatori e gli impianti di sollevamento che, in funzione degli anni di entrata in esercizio (dal 1989 al 1996), avevano ragionevolmente esaurito la propria vita utile.

25. Tuttavia, si prende atto che la società ha provveduto, in sede di predisposizione tariffaria, successivamente approvata con la deliberazione 919/2017/R/idr, alla correzione dei dati nel ModStratificazione del fileProprietario, unitamente al ricalcolo dei valori del Δ Cuit nella determinazione tariffaria degli anni 2012-2013. Tali iniziative paiono congruenti con la regolazione e, pertanto, idonee a integrare una condotta volta in modo efficace alla riparazione delle conseguenze della violazione contestata con la deliberazione di avvio del procedimento e ammessa dalla società.

Argomentazioni di Irisacqua in merito alla violazione sub iv)

26. Con riferimento alla contestazione relativa all'aver inserito, tra gli Op, valori di costo per il personale superiori, sia per il 2012 che per il 2013, a quelli riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF) allegato al Piano d'Ambito, la società ha svolto le seguenti argomentazioni difensive nella nota del 23 giugno 2015.
27. La società ha spiegato che la discrepanza tra i costi indicati nel PEF e quelli indicati negli Op, così come ricostruiti in sede di verifica ispettiva, è il frutto di un'operazione matematica che è consistita nell'aver sommato agli Op del PEF (documento 1.3.c allegato alla *check list*) la voce di bilancio (conto economico) A4 "Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni", consistente in una variante dei costi del personale (introdotta con deliberazione dell'AATO 6 agosto 2009, n. 54 bis) che teneva conto della "efficienza legata all'utilizzo del personale interno su attività di investimento (progettazione ed esecuzione lavori)". In ragione, tuttavia, della natura di posta rettificativa della suddetta variante di costo, che non figura nel PEF, la società l'ha trattata come tale sottraendola successivamente al calcolo dei costi operativi efficientabili (voce "incrementi di immobilizzazioni per lavori inclusi costi del personale (costi capitalizzati)).

Valutazione delle argomentazioni di Irisacqua in merito alla violazione sub iv)

28. Le argomentazioni della società volte a giustificare la differenza tra i valori di costo per il personale inseriti negli Op e quelli inseriti nel PEF risultano condivisibili. La società, infatti, ha esposto l'operazione compiuta per definire l'esatto ammontare degli Op così come risultanti dal PEF, dimostrando che la differenza contestata è in

realtà dipesa dall'aver maggiorato i costi del personale, in linea con la previsione di un'apposita variante, per poi procedere alla loro successiva rettifica di importo pari alla maggiorazione in quanto consistente in una posta rettificativa da scomputarsi in sede di ModCo. Pertanto, da tali considerazioni ne discende che – così come rilevato dal responsabile del procedimento in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie – la condotta contestata nel presente procedimento sanzionatorio non risulta idonea ad integrare la violazione del punto 3.4.1.7 della determinazione 2/2012 TQI e dell'articolo 1, comma 1, del MTT, che di conseguenza *in parte qua* deve essere archiviata.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

29. L'articolo 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Irisacqua ha implicato la violazione di diverse prescrizioni della regolazione tariffaria del SII. Le disposizioni inerenti alle componenti di costo rilevanti ai fini della definizione delle tariffe del SII 2012 e 2013 sono volte ad assicurare una corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Si rileva sul punto che, a seguito di una attenta analisi delle memorie della società e tenuto conto dell'approvazione tariffaria di cui alla citata deliberazione 919/2017/R/idr, la violazione dell'articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1.7 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub iv*) non sussiste e che, pertanto, la stessa deve essere archiviata. Le violazioni degli articoli 8, commi 1 e 4 e 9, comma 1, del MTT e del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, relative ai costi delle immobilizzazioni del gestore (violazioni *sub i*) e *ii*), nonché la violazione dell'articolo 15, comma 2, del MTT e dei punti 3.6.2 e 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, relative ai costi delle immobilizzazioni del proprietario Comune di Monfalcone (violazione *sub iii*), risultano essere circoscritte alle tariffe 2012-2013. Inoltre, rileva che tali violazioni sono cessate solo a seguito della deliberazione 919/2017/R/idr, con la quale l'Autorità ha approvato la predisposizione tariffaria di Irisacqua (2016-2019) inviatale dalla Consulta d'Ambito in data 12 luglio 2016 (così come specificata, da ultimo, con la comunicazione del 20 dicembre 2017), nella quale - anche tenuto conto delle contestazioni del presente procedimento sanzionatorio - erano stati rettificati correttamente i dati errati oggetto di contestazione. Si prende atto che, come dichiarato dalla società nella nota del 23 giugno 2015, le condotte contestate non hanno inciso sulle tariffe applicate agli utenti negli anni 2012-2013 in

ragione dell'applicazione a quest'ultimi della tariffa predisposta, per i citati anni, dalla Consulta d'ambito n. 103 del 28 marzo 2013.

31. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché al criterio della *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
32. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio 2014 si evince che la società aveva maturato un fatturato pari a euro 26.168.478.
33. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, nella misura di euro 114.000 (centoquattordicimila)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Irisacqua S.r.l., nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
2. di irrogare, a Irisacqua S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 114.000 (centoquattordicimila);
3. di archiviare, nei termini descritti in motivazione, la contestazione in materia di raccolta dati e procedure MTT di cui all'articolo 1, comma 1, del MTT e del punto 3.4.1.7 della determinazione 2/2012 TQI (violazione *sub iv*);
4. di ordinare, a Irisacqua S.r.l., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare a Irisacqua S.r.l. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi sanzioni-decisoria.aeegsi@pec.energia.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento a Irisacqua S.r.l. (P. IVA 01070220312) all'indirizzo pec segreteria@irisacqua.telecompost.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini